

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Art. 15 D.P.R. 642/72
Autorizzazione n. 9983/2007

ALLEGATO A2 – SCHEMA DI CONVENZIONE*

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (d'ora in poi denominata "soggetto promotore"):
Codice Fiscale: 82002850418
Sede: Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giorgio Calcagnini, nato a Urbino (PU) il 30/09/1956, CF:
CLCGRG56P30L5000

E

TRIBUNALE DI URBINO (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"):
Codice Fiscale: 82008230417
Sede: Via Raffaello, 28 – 61029 Urbino (PU)
Rappresentato da Dott. Massimo Di Patria, nato a Pietravairano (CE) il 23/04/1959, CF:
DPTMSM59D23G630F

PREMESSO CHE

- Il Tirocinio è una misura formativa di politica attiva che non costituisce rapporto di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla Convenzione stessa.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture **n. 10 Tirocinanti** su proposta del soggetto promotore.

Alla presente Convenzione è Allegato un **Progetto formativo individuale** per ciascun Tirocinio, nel quale sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del Tirocinio.
Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il Tirocinio di cui al presente articolo è rivolto a coloro che sono in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 dell'Avviso pubblico.

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è tenuto agli obblighi indicati nell'art. 6 dell'Avviso (Allegato A), che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto agli obblighi indicati nell'art. 7 dell'Avviso (Allegato A), che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 4 – Tutoraggio

L'attività di tutoraggio è svolta sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante, che indicano nel Progetto formativo i rispettivi tutor.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante devono svolgere i compiti indicati nell'art. 9 dell'Avviso (Allegato A), che qui si intendono integralmente riportati.

Le esperienze e le competenze professionali del tutor del soggetto ospitante sono descritte nel Progetto formativo.

Art. 5 – Diritti e doveri del Tirocinante

I diritti e i doveri del/la Tirocinante sono indicati nell'art. 10 dell'Avviso (Allegato A), che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 6 – Indennità

Il Tirocinante ha diritto ad un'indennità mensile per la partecipazione pari ad € 700,00, al lordo di eventuali ritenute di legge; la regolamentazione di tale indennità e le modalità di erogazione sono indicate all'interno dell'Avviso (art. 15) e del Progetto formativo.

Art. 7 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei Tirocini dalla stessa previsti, attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

L'esecutività della Convenzione è comunque subordinata dall'ammissione a finanziamento dei Tirocini previsti, da parte della Regione Marche, secondo quanto stabilito dall'Avviso Pubblico.

Art. 8 – Revoca

Le cause di revoca sono indicate dall'art. 17 dell'Avviso pubblico.

Il/la destinatario/a del contributo deve assicurare la realizzazione dell'attività di Tirocinio finanziata, secondo le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico (in particolare artt. 10 e 11); qualora lo/la stesso/a risulti assente, è necessario produrre idonea giustificazione. L'eventuale reiterazione dell'assenza, senza idonea giustificazione, comporta la revoca dell'assegnazione.

Sono altresì causa di revoca:

- mancata produzione dei documenti richiesti ai fini dell'avvio;
- indisponibilità del tirocinante a iniziare le attività entro i termini stabiliti e accettati dallo stesso tirocinante e dal tutor del soggetto ospitante;



- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti o delle norme in materia di sicurezza;
- perdita dello stato di disoccupazione;
- perdita e/o riscontri riferiti alla mancanza dei requisiti previste dall'Avviso pubblico.

La motivazione della o delle cause di revoca deve essere resa nota a tutti gli interessati mediante comunicazione scritta e inserita nel sistema informativo.

Art. 9 – Trattamento dati personali - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Urbino,

.....
(Firma per il soggetto promotore – Prof. Alessandro Aldini – Delegato del Rettore ai Tirocini formativi e al Placement)

.....
(Firma per il soggetto ospitante – Dott. Massimo Di Patria)

Le parti dichiarano di aver preso visione dell'intero Avviso pubblico richiamato in oggetto

.....
(Firma per il soggetto promotore - Prof. Alessandro Aldini – Delegato del Rettore ai Tirocini formativi e al Placement)

.....
(Firma per il soggetto ospitante – Dott. Massimo Di Patria)

(Si allega copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari)

Documento firmato da:
ALDINI ALESSANDRO
07.02.2024 12:22:40
UTC

